

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715***

*Procedimento a carico di alcuni ex dirigenti di società del gruppo Montedison preposti alla gestione dello stabilimento petrolchimico di Mantova, imputati, tra l'altro, per il delitto di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme in materia antinfortunistica in relazione alle patologie asbesto-correlate (mesoteliomi, tumori polmonari e placche pleuriche) contratti da alcuni ex lavoratori asseritamente riconducibili all'esposizione ad amianto patita dai medesimi nel periodo di assunzione presso lo stabilimento in questione.*

La Cassazione, con riguardo ai casi di decesso per mesotelioma maligno, annulla la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado e confermata in appello in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa. La Corte, in particolare, ritiene (i) sul piano della causalità generale, che le evidenze scientifiche richiamate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata esistenza del c.d. "effetto acceleratore" non siano idonee a provare una relazione tra dose e abbreviazione del tempo che conduce al decesso ma soltanto una relazione tra dose e incidenza e che le irrisolte ambiguità e incertezze in ordine all'effettivo riconoscimento di tale legge scientifica siano idonee a fondare quel ragionevole dubbio il cui mancato superamento impone una decisione assolutoria; (ii) quanto alla causalità individuale, vista la natura probabilistica della legge scientifica relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, osserva come i giudici di merito non abbiano illustrato le ragioni che imponevano di ritenere che tale effetto si fosse effettivamente verificato rispetto ai singoli casi di malattia. Con riferimento invece ai tre casi di decesso per tumore polmonare, la Corte annulla con rinvio la sentenza del giudice di appello limitatamente alla posizione di un lavoratore, risultato essere forte tabagista, ritenendo che la Corte d'Appello non avesse fatto buon governo delle regole che disciplinano l'esclusione dei decorsi causali alternativi nelle ipotesi di patologie multi-fattoriali.

Con riguardo alle imputazioni relative alle patologie e ai decessi asbesto-correlati, il Tribunale di Mantova prima, e la Corte d'Appello di Brescia poi, avevano affermato la penale responsabilità di tutti gli imputati aderendo, in punto di accertamento del nesso di causa, alla tesi veicolata a processo dai consulenti dell'accusa relativa all'esistenza del c.d. "effetto acceleratore" in forza della quale, nei casi di patologie asbesto-correlate, devono ritenersi eziologicamente rilevanti non soltanto le prime esposizioni che innescano il processo cancerogeno, ma anche quelle successive che, accelerando l'insorgenza della malattia, sono idonee a determinare un'anticipazione dell'evento morte.

Sul punto, la Cassazione svolge in via preliminare alcune considerazioni di carattere generale in ordine ai criteri che devono guidare il giudice chiamato a selezionare la legge scientifica di copertura, sottolineando in particolare la necessità che "la legge di copertura sulla quale è assisa l'ipotesi accusatoria sia riconosciuta dalla comunità scientifica come quella maggiormente accreditata".

Proprio sulla base di tale premessa, la Corte censura le conclusioni raggiunte dai giudici di merito in ordine all'affermata attendibilità scientifica della tesi del c.d. "effetto acceleratore".

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715***

Sul piano della **causalità generale**, la Corte di Cassazione rileva anzitutto che gli **studi richiamati** dai giudici di merito a fondamento della presunta attendibilità della teoria dell'effetto acceleratore **"sosteng[ono] la conclusione di una relazione tra dose e incidenza dei casi di mesotelioma; mentre in nessuno di essi, per come riportati dal Tribunale, ad eccezione del Quaderno del Ministero della Salute n. 15, si pone una relazione tra dose e abbreviazione del tempo della morte"**.

Con specifico riguardo, poi, al contenuto del Quaderno del Ministero della Salute n. 15 e allo studio del prof. Berry del 2007 ivi richiamato, la Cassazione osserva, in prima battuta, come la Corte d'Appello non abbia illustrato le ragioni per le quali il modello matematico elaborato dal prof. Berry per il tumore al polmone debba ritenersi applicabile anche al mesotelioma pleurico, pur in assenza di qualsivoglia riscontro in tal senso nella letteratura scientifica internazionale.

D'altra parte, a detta dei giudici di legittimità, a fronte del rilievo difensivo inerente alla repentina modifica del passaggio testuale del Quaderno del Ministero in tema di effetto acceleratore (modifica, peraltro, ascrivibile soltanto a una parte degli autori originari, e in particolare ai soggetti impegnati come consulenti dell'accusa in diversi procedimenti penali), la Corte d'Appello **"avrebbe dovuto verificare [...] quali nuovi elementi erano intervenuti nel panorama di quelle conoscenze che fossero capaci di giustificare un così palese cambio di posizione, peraltro in un arco temporale in definitiva ristretto"**. Accertamento completamente pretermesso dall'impianto motivazionale.

Non solo. La Cassazione osserva altresì come la Corte d'Appello, nel fare proprie le conclusioni dei CT dell'accusa, abbia completamente mancato di confrontarsi con la posizione assunta dal resto della comunità scientifica e in particolare con gli esiti dello studio condotto dalla studiosa inglese, dott.ssa Frost, idonei – secondo i giudici di legittimità – a mettere in dubbio l'esistenza di una relazione di proporzionalità inversa tra esposizione e latenza.

In esito a tale ricostruzione, la Suprema Corte conclude dunque rilevando come **l'esistenza del c.d. effetto acceleratore costituisca un "segmento del percorso ricostruttivo di tale decisività che una irrisolta ambiguità o una incertezza in ordine all'effettivo riconoscimento di quella legge è in grado di fondare il ragionevole dubbio il cui mancato superamento impone una decisione assolutoria, ai sensi dell'art. 533, co. 1 c.p.p."**.

Quanto, invece, al profilo inerente all'accertamento della **causalità individuale**, i giudici di legittimità osservano come la Corte Territoriale, pur avendo espressamente riconosciuto la **natura probabilistica della legge scientifica di copertura relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore**, non abbia poi illustrato le ragioni che imponevano di ritenere che tale effetto si fosse effettivamente verificato rispetto ai singoli casi di malattia in contestazione.

Un approccio censurato dalla Cassazione che sul punto rileva: se, come si assume, la legge di copertura scientifica ha natura probabilistica, allora **"devono essere noti i fattori che nell'esposizione protratta accelerano il processo ed essi devono essere presenti nella concreta vicenda processuale"**. In carenza di tali elementi, infatti, non soltanto si finisce per fare **"un utilizzo della legge statistica come se si trattasse di una legge universale"**, ma le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale finiscono per costituire un **"mero artificio verbale, vuoto com'è di una significativa base fattuale"**.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 14.11.2017, n. 16715***

Alla luce di tali considerazioni, **la Cassazione annulla dunque con rinvio la sentenza impugnata**, precisando che compito del giudice del rinvio sarà quello di procedere a un nuovo vaglio in ordine **all'effettivo riconoscimento da parte della comunità scientifica della teoria relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore** e della **concreta possibilità di scansionare temporalmente le diverse fasi** in cui si compone il **processo patogenetico** del mesotelioma maligno.

Per ciò che concerne invece i tre casi di **tumore polmonare** oggetto di imputazione, **la Corte annulla parzialmente la sentenza di condanna ritenendo non provata, almeno per un caso, la sussistenza della causalità individuale.**

Sul punto, anzitutto i giudici di legittimità respingono le doglianze difensive relative all'impossibilità di riconoscere effettivo rilievo causale all'esposizione ad amianto patita dai lavoratori presso lo stabilimento petrolchimico, fondate sulla duplice considerazione che, ai fini dell'insorgenza del tumore polmonare, il Consensus Report di Helsinki del 1997 attribuiva rilievo causale esclusivamente a esposizioni cumulative ad amianto superiori a una determinata soglia (25 fibre/ml/anni) e che, nel caso di specie, l'entità dell'esposizione ad asbesto patita da ciascun lavoratore non era stata oggetto di specifica misurazione.

Al riguardo, da un lato, la Corte dichiara di condividere le considerazioni spese dal giudice di appello che aveva osservato come la soglia di esposizione cumulativa indicata nel Consensus Report, espressamente associata a un raddoppio del rischio relativo, non consentisse di inferire l'irrilevanza, ai fini dell'aumento del rischio, di esposizioni minori, eccezion fatta per quelle estremamente contenute. Dall'altro lato, i giudici di legittimità rilevano come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di dimostrare l'effettiva esposizione dei suddetti lavoratori a dosi non trascurabili di amianto e che l'assenza di specifiche misurazioni al riguardo non consentiva di revocare in dubbio tale dato, in considerazione del fatto che *"il vigente sistema processuale non conosce ipotesi di prova legale"*.

A detta dei giudici di legittimità, invece, vertendosi in materia di patologie multi-fattoriali, **la Corte Territoriale non avrebbe fatto buon governo delle regole che disciplinano l'esclusione dei decorsi causali alternativi** con specifico riguardo al caso di un lavoratore.

Se infatti, con riguardo agli altri due casi di tumore polmonare, correttamente i giudici di appello avevano escluso il rilievo causale esclusivo di fattori di rischio alternativi – valorizzando il fatto che uno dei lavoratori non era mai stato fumatore e l'altro, oltre ad aver smesso di fumare trent'anni prima della diagnosi della neoplasia, aveva sempre fatto un consumo assai ridotto di sigarette –, lo stesso non poteva dirsi per il terzo caso, in relazione al quale **i giudici di merito avevano negato la rilevanza causale del fumo di sigaretta sebbene il lavoratore fosse risultato dedito al consumo di circa 10-15 sigarette al giorno, e tale abitudine si fosse protratta anche oltre il periodo temporale in cui lo stesso risultava essere stato esposto ad amianto.**